

a Giovanni BATTISTA ORRIGONE pert. 6.-- tassato per L. 3.I2.--
 ad ELISABETTA BIUMA ovvero PIETRO ZENO pert. 5 tassato L. 3.--.--
 a GIOVANNI ANGELO BIZOZZERO successo in luogo al ROCCA pert.30.++
 tassato L. 18.--

AGIUSTEPPE MARIA CASTIGLIONE pert. 16 tassato L. 9.I2

in SANT'AMBROGIO sopra VARESE

RR. M nache di Santa Maria del Monte per due Mulini tassati L.48.--

RR.MONACI SAN VITTORE in Milano per un Mulino L.9.I2

in INDUNO

Alli succ.ri di FRANCESCO BERNASCONI per prato pert. 16 tassato L. 9.I2

alla Chiesa d'esso Luogo, per pert. 22.-- tassata L.I3.4

in MALNATE

agli Eredi di IPPOLITO CASTIGLIONE per pert.6 Lire 3.I2

agli Eredi di GIOVANNI STEFANO PISSINA per un MULINO L. 24.--

e per un prato B. 8. tassato L. 4.I6

Lo stesso anno 1671, al 26 di MAGGIO

li CONSOLI e li SINDACI del luogo di INDUNO in obbedienza alla preordinata NOTIFICAZIONE esibirono una loro fede delli veri Possessori dei Prati e dei Mulini, situati nel loro Comune, che avevano l'uso d'acque, esponendo che li prati quali furono di FRANCESCO BERNASCONI, allora erano posseduto parte dai maestri PIETRO GANNA dello stesso luogo, parte da PIETRO ANTONIO ALLEMAGNA, notaio di Varese, e l'altra parte da ANTONIO POZZO del luogo di INDUNO.--

Li MULINI poi possedersi l'uno da MESSIER CARLO MARZORATE, posto sopra il Fiume, e l'altro da GIACOMO CASTELLO, non sopra l'Olona godendo soltanto l'acqua di alcune FONTANE cadenti da un MONTE vicino.

Nel 31 dello stesso mese, il CONSOLE di BIUMO SUPERIORE, notificò in termine del 1° avviso, li veri possessori dei Prati, e Mulini in quel territorio e cioè:

RR. RELIGIOSE del MONASTERO di SANT'ANTONINO di VARESE prato

altro di ASCANIO PORCARA, dello stesso Borgo,

altro al sig. CARLO BERNASCONI, Sindaco Generale del Ducato

altro di LAZARO GIELVESINO di detto luogo

altro delle Rev. MONACHE del SACRO MONTE

altro del sig. CARLO MARINONE di VARESE

Altro della Chiesa detta la CADRONA d'INDUNO

Altro detto del sig. LAZARO GIELVASINO

altro del predetto MONASTERO di SANT'ANTONINO

altro detto il prato lungo, di FRANCESCO CRUGNOLA

UN MULINO, con PALUDE annessa, di CARLO e FRANCESCO FERRARI.

un MULINO con PRATO di FRANCESCO CRUGNOLA

Un'altro pezzo di prato di RR.PP.SAN FRANCESCO DI VARESE

altro del Rev. Prete GIROLAMO RAMPONI

altro del sig; ASCANIO PORCARA

altro delli Rev.PADRI DI SAN FRANCESCO di VARESE

All'enunciato secondo avviso fece il Rev.do Canonico ANGELO MARIA CASTIGLIONE sotto il g.27/MAGGIO, la sua contraddizione, dicendo, non constasse d'essere egli successore del nomato sig.GIUSEPPE CASTIGLIONE molto meno aver esso posseduto, né possedere le pert.6 di prato per le quali si pretendessero pagare L. 9.I2 conchiudendo anche per altre ragioni dedursi bisognando non doversi avere alcun riguardo

1671

1671

del detto Avviso, né potersi per la di lui ~~appresazione~~ esecuzione più oltre molestare si esso lui, che li suoi fittabili, altrimenti protestare &.

1671

VINCENZO ORRIGONE, di BIUMO INFERIORE, nella sua comparizione del 29 stesso mese, disse di non possedere alcuna quantità di Prati, per li quali usasse acqua d'Olona, ma solamente possedere nel Terr^o di BIUMO pert. 2 T.4, e pert. 10 T. 1 di prato secco, quale era la costa, che non si poteva adacquare con l'acqua del Fiume, nell'altra come dall'esibita FEDE del Cancelliere e Regolatore dell'ESTIMO di VARESE, chiedendo non doversi molestare per cause delle asserite Pert. 4 sottoposte al carico delle annate, e indirizzarsi la molestia ai reali possessori.

Le RR. MADRI, BADESSA e MONACHE del SACRO MONTE DI VARESE, nella loro contraddizione del 30 citato mese, asserirono di non essere tenute al pagamento di cosa alcuna, resistendo il dedotto ed opposto a DUE altri simili avvisi, corsi negli anni 1661 e 1666, poiché non possedessero verun MULINO sopra detto Fiume, né si servissero delle di Lui acque per MULINI o PRATI, né mai aver fatto per essi verun pagamento, stando perciò dover levare la mano ad ogni molestia.

SIMONE BATTAINO, nella di lui comparizione del 30 sudd. mese, di Maggio, disse di non essere, come venne supposto, Fittabile dei Signori ODESCALCHI, successi all'OSTE della CERVIA, in VARESE, per il preteso pagamento della residua somma tassatagli per la TRANSAZIONE, delle annate dovute alla R.a C.a, sopra le pert. 24 di prato in L. 14.8 né tampoco essi possedere, né tenere in affitto beni adacquati con acqua dell'O., e però non doversi molestare con pretesti. &

Beni
OSTE della
CERVIA

A Ricordo di OTTAVIANO ORRIGONI, come erede del fu GIAMBATTISTA ORRIGONE, esponente di non essere Possessore, ma soltanto padrone del DIRETTO dé pert. 20, tenuto a LIVELLO da suoi antecessori, prima della TRANSAZIONE con la REGIA CAMERA, e per tali posseduti da FRANCESCO CRUGNOLA, detto il Bagotta, il quale fosse tenuto al preteso residuo pagamento delle tassate L. 12.--. supplicando perciò gli ORDINI, perché venisse toltagli la molestia, e quella indirizzata al detto CRUGNOLA, sotto il g. 2 Seguento Giugno il prefato Marchese CONSERVATORE decretò Inthimetur cum termino tridui ad dicendum si quid. &

Rispondendo il CRUGNOLA a detto Memoriale, disse di non essere vero d'aver esso avuto né dagli antecessori del detto ORRIGONE, altrimenti in entite usi dette Pert. 20 di Prato, né averle mai possedute né possederle; onde ciò stante e per altre ragioni da dedursi, quando fosse stato espediente, addimandò, darsi ripulsa all'Avversante, colla condanna nelle pene e danni.

1672

Sopra Memoriale di FRANCESCO e fratelli TESORINO, Mulinari di BIZOZZERO, eseguiti senza precedente avviso del Comm^o esecutore, SPETTINO, sotto pretesto che possedessero, PRATO, intestato a GASPARE BIZOZZERO, debitore per causa delle annate transate colla Regia Camera, dal 1643 addietro. dé quali essi non ne fossero possessori, ma solamente d'altri beni intestati a ANTONIO TESORINO, livellario del d^o BIZOZZERO, per li quali restasse già pagato il debito di dette annate; come da CONFESSO di saldo del 31/8/1643, implorarono ordinarsi allo

Memoriale
TESORINO

scòditore, che, in vista del medesimo Confesso di saldo, nè costando d'es- 1678
 ser eglino Possessori di alcuni Beni in testa al d° GASPARE BIZOZZERO
 non fossero più oltre molestati, ma anzi si dovessero loro subito re-
 stituire li pegni derobati, senza spesa, sotto il g. 8/8/74 lo stesso
 CONSERVATORE DECRETO'

Commissarius informet, et interim supersedeatur ab ulteriori mole-
 stia per dies decem + cosicché, riconosciuti li Confessi, e risultata
 la verità dell'esposto, fu ordinato il rilasciò di detti pegni, a fa-
 vore dei suddetti FRATELLI TESORINI per lettere del gg. 26 Gennaio 1675.

L'anno 1678

1678

il suddetto Notaio PIETRO ANTONIO ALMAGNA di VARESE, nella di lui
 comparzione del 13 Ottobre, fatta davanti al Marchese Cons.re ARCONATI
 disse di nullità del suo secondo avviso, intimandogli per molte ragio-
 ni, e massime per non constare, che egli fosse debitore della somma
 pretesa, né tampoco fosse tenuto al pagamento delle annate, non posseden-
 do esso le asserite Pert. 24 di terre Prato, ma solo pert 8. di prato,
 acquistate dal fu ANTONIO PERTABO' altre volte OSTE ~~XXXXXXXXXX~~ al
 segno della CERVA, in VARESE, per le quali avessi pagato egli nelle mani del
 Causidico Coll.to CRIVELLI L. 5.-- Imperiali, compresa la provvigione,
 in causa e per saldo delle stesse annate, come da confesso del 27/5/1661,
 prodotto negli atti, atteso il quale, cassando ogni azione, così dovesse
 anco cessare ogni molestia contro di Lui, e del suo fittabile, la quale
 avesse perciò a dirigersi contro il possessore delle restanti pert. 14
 di detto prato, chiedendo così volersi ordinare al rettilissimo MINISTRO.

L'anno 1678 il 20 Maggio

(1678)

rassegnò Il Marchese Conservatore il Cancelliere Provinciale GIOVANNI
 IPPOLITO PUSTERLA, una nota di quegli utenti, li quali avevano contraddetto
 al succennato termine d'otto giorni, statuitogli a fare il pagamento
 della loro tangente del prezzo della suddetta TRANSAZIONE, col R° FISCO
 per le arretrate e futire annate, specificando li predetti, ed infra-
 scritti individui cioè :

VINCENZO ORRIGONE di BIUMO INFERIORE

Molto Rev. LUCA e FRATELLI TERZAGHI del quondam sig. GIOVANNI BATTISTA

Il Rev. Canonico ANGELO MARIA CASTIGLIONE, come preteso successore

del fu GIUSEPPE CASTIGLIONE di BOBBIATE

SIMONE BATTAINO come fittabile dei signori ODESCALCHI, successi all'O-
 STE DELLA CERVIA?-

le RR. MADRI, ABBADESSE e MONACHE del SACRO MONTE DI VARESE, per l'avvi-
 so intimaò a MATTEO de PONTE loro fittabile,

OTTAVIANO ORRIGONE come erede di GIOVANNI BATTISTA

Il sig. CARLO FRANCESCO BELIA, come procuratore del Rev. Abate don

GASPARE TERZAGO, per l'avviso intimato a GIOVANNI SALMOIRAGO

Il sig. Conte PIETRO LUCHINO dal VERME.

li PRIORE e DEPUTATI dell'OSPITALE de POVERI di VARESE, per l'avviso
 intimato a ANTONIO MARIA BATTAINO loro fittabile.

ALESSANDRO PEDROLO, come fittabile del sig. IPPOLITO CASTIGLIONE.

GIACOMO PINO, assieme dell'ing. Coll.to GIOVANNI AMBROGIO PISSINA, per
 l'avviso diretto agli eredi di GIOVANNANGELO PISSINA.

FRANCESCO PROSERPIO, a nome della signora CAMILLA FASSI

TERZAGHI Rev.
 Con. LUCA e
 yes fu Gov. Bell.

TERZAGO Abate
 GASPARE

1679

Il sig. TEODORO LAMPUGNANO
il skg. CARLO DANESE CRIVELLI come successore di PIETRO FRANCESVO VISMA-
RA del quondam PIO

1678

L'anno I687, nei giorni II e I2 Dicembre
il dott. GIROLAMO CROSTA sindacatore del R° GIUDICE COMM°, fece la visi-
ta al Fiume unitamente ed a distanza del dott. GIORGIO MOROSINO, ed al-
tri utenti aderenti, rimandando, segnatamente dal Luogo di INDUNO, so-
pra Varese sino a CASTIGLIONE, li disordini, dai quali era cagionata
la penuria delle acque al basso, e prese nel g.13 le informazioni, quali
rappresentarono in una lettera al SENATO, attraverso una supplica, il
quale deuto uno degli Egregi Segretari a partecipar l'affare al Mag.co
Marchese Reggente Senatore don CESARE PAGANO suddelegato Conservatore.

I687

L'anno I69I venne presentata dallo stesso MINISTRO la nota
delli debitori, chi per l'intero chi per il residuo della TANGENTE a cia-
scuno d'essi spettante, del prezzo e spese fatte per la suffiferita
TRANSAZIONE, delle ANNATE, come dal LIBRO dell'IMPOSTA e riparto gene-
rale, sopra li MOLINI e PRATI del Fiume Olona, estratti dal Quinternetto
presso il signor FRANCESCO BESOZZI, altro dei NOB. SINDACI d'OL., cosi-
ché la total somma de li stessi debitori ascendeva a L. I694.I6.9, fra
i quali tanto per l'intero, quanto per il resto si annoveravano diversi
utenti superiori al Ponte di Vedano.

I691#

UTENTI MOROSI

L'anno I692 il 24 Luglio
denunciarono li Campari del Fiume, d'avere nell'antecedente g.2I, caval-
cando intorno al Fiume, che al MULINO delle SETTE RUOTE, situato nel
terr° di MALNATE, di ragione del Rev. Prevosto RANCATE in Varese, e
tenuto in affitto dalli Molinari GEROLAMO e GIUSEPPE fratelli PESSINA,
fosse stata alzata la soglia senza la dovuta previa Licenza del R° Off.
né intervento degli Ufficiali del Fiume, contravvenendo alle sdpsposi-
zioni, delle N.C., ordini ecc.,

I692

MULINO 7RUOTE

Il seguente I8AGosto, li detti campari denunciarono d'aver nel preceden-
te g.13 ritrovato d'esser stato riedificato, al disopra del PONTE DI VE-
DANO, il MULINO di ragione del sig. BENEDETTO MARTIGNONE, con soglia
nuova, che FRANCESCO NICOLINO, di lui Molinaro, avesse detto esser staa-
ta rifatta per opera del Maestro CARLO MARIA NICOLINO, di LOZZA, suo
parente, ond'essendovi fatta una tal operazione, senza la dovuta fa-
coltà del R° OFFICIO, ne coll'intervento del R° GIUDICE COMM°, CANCELL,
INGEGNERE, né volla loro assistenza, secondo il dispssto delle N.C. ecc.
ne facessero la denuncia con giuramento, acciocché prese le informazioni
sopra le verità dell'esposto, si procedesse contro li colpevoli, alle pene
comminate dalle stesse N.C. ecc. ecc.

Riferirono inoltre li detti Campari, le novità e le contravvenzioni
da loro riconosciute nella visita in tutto il fiume da loro fatta, dal
I3 Giugno in avanti e fra le altre :

il 20 LUGLIO anno I692
Interrame to del CAVO VECCHIO d'OLONA al PONTE DI VEDANO, ohhiamamente
preciso a riaprirsi e spurgarsi per evitare il gravissimo dan-
no ai MULINI ed UTENTI INFERIORI nella pericolosa dispersione
delle acque.

1692

INTERRAMENTO
CAVO VECCHIO
D'OLONA

Nello stesso giorno del 2I Luglio e I3 immediato AGOSTO superiormente
al PONTE DI VEDANO, le sopraenunciate DUE NOVITA' e contravven-

zioni ai DUE MULINI in MALNATE del dP REV. PREVOSTO RANCATE, ed in VEDANO di BENEDETTO MARTIGNONE.

Nel medesimo giotno del 13/8 inferiormente al Ponte di VEDANO in detto territorio di VEDANO, la BOCCA senza misura, SOGLIA, STIVI, di ragione del PRINCIPE ODESCALCHI, estraente tutta l'acqua d'Oloja, a beneplacito, mediante CHIUSA e DIVERSE PORTE, attraversante il letto del Fiume, e veduto il corpo dell'acqua rigurgitante in un CAMPO dell'OSTE al disopra di detto Ponte, battendo contro la muraglia dell'OSTERIA, ed allagando l'Osteria, medesima.

Partecipate al R° GIUDICE COMM° tenente MIGLIAVACCA, al vegliante MINISTRO CONSERVATORE, le suaccennate novità e disordini, passò egli ad ORDINARE, che esso RP GIUDICE COMM°, coll'assistenza del notaio Criminale cav. ANTONIO ASEI, valendosi anche dell'opera dell'ingegnere Prov. GIUSEPPE MARIA ROBECCO, e coi Campari del Fiume si trasferisse sul fatto alla visita dei suddetti MULINI e CHIUSA, e prese le dovute informazioni, riferisse le risultanze.

Seguì la visita nelli giorni 6 e 7 - 8 e 9 Settembre, nella quale essendosi prese le opportune informazioni, risultarono non solo il ripiantamento delli 2 MOLINI; il rialzamento delli NERVILI, e SOGLIE, senza il permesso del R° OFFICIO ed intervento del R° J.C.°, ed OFFICIALI e CAMPARI ma altresì l'elevazione delle rispettive loro Chiuse, formate irregolarmente ed a proprio talento, e senza Cappello, e con altre Chiuse al traverso del Fiume, per introdurre mediante scannoni, nelle ripe laterali del Fiume, le acque continuamente nei prati adiacenti, e quelle arbitrariamente, divertire in grandissimo pregiudizio delli MULINI e UTENTI INFERIORI, e dopo aver riconosciute molte altre novità, e scandalose opere monofatte, con manifesta usurpazione delle Acque, dal Ponte di VEDANO fino a LEGNANO, fu il tutto distintamente pappresentato allo stesso Marchese Conservatore PAGANO dall'enunciato ingegnere ROBECCO nella sua RELAZIONE del 29 NOVEMBRE 1692

Il 7 NOVEMBRE, denunciarono li detti Campari, d'avere il sig. GASPARE BIZOZZERO, superiormente al Ponte di Vedano, fatto formare, pochi anni prima, un CAVO NUOVO, per condurre le acque del Fiume sopra li suoi prati in territorio di BIZOZZERO.

L'anno 1693 per ordine del detto R° COMMISSARIO ed a istanza del R° FISCO, vennero citati con PRECETTO ad allegandum, il 1° Aprile il detto GASPARE BIZOZZERO, e nel g.18 dello stesso mese li signori GIROLAMO e GIUSEPPE PISSINA, e FRANCESCO NICOLINO, mulinari dei rispettivi gg. 05 e 8 seguente Giugno.

L'anno 1696 fu pubblicato in VARIETE ed in tutti i Luoghi e Terre superiori ed inferiori al Ponte di VEDANO, la GRIDA GENERALE, del prefato March. Cons. PAGANO in data 1° Settembre.

Furono intimati li secondi PERENTORII del g.19 Sett. alli prenommati Mulinari NICOLINO e a BERNARDO GUIDALE, delli Fratelli MARTIGNONI, figli ed eredi del suaccennato BENEDETTO, ed alli fratelli PISSINA pure Molinari del nominato Prevosto RANCATI.

Il 10 OTTOBRE 1696, d'ordine del R° GIUD. COMM°, istante il R° FISCO emanò l'avviso, con termine di gg.8, alla Monaca CASTIGLIONE, come

1682

BOCCA
ODESCALCHI
IN VEDANO

(1692)

1693

1696

1695

Madre, Tutrice e Curatrice dé suoi figli, avuti dal detto fu BENEDETTO MARTIGNONE, a dovere, ser, ser, e coll'assistenza sua, e delli Cancelliere e Ingegnere, aver fatt'abbassare la soglia e nervile del Molino, chiamato delle FONTANELLE sul F.O. da loro posseduto nel terr° sup. a VEDANO, fattasi alzare dal detto fu BENEDETTO contro le N.C. ecc. ecc. come da processo costruito per ordine del Marchese Reggente e sen.re don CESARE PAGANO consrvatore del F.O., da ridursi perciò al primiero stato e così alla forma delle NC. ecc. ecc. , colla comminatoria che non eseguendosi tutte le cose promesse s'vi si sarebbe trasferito sopra il fatto ed alla presenza delli detti Officiali, si sarebbe fatta, a spesa di detti MARTIGNONI, ridurre alla dovuta perfezione, e compiuta ogni altra cosa necessaria, ed opportuna, qual avviso, fu nel g.II intimato all'anzidetto Molinaro GUIDALE loro affittuario.

1695

MOLINO alle
FONTANELLE

L'anno 1697

1697

per esecuzione del March.Regg. si trasferì il R° GIUD. COMM° , ALESSANDRO RUSCONE al luogo di VEDANO e nel g.21 Giugno, con il Cancelliere, Ing. e Campari, al MOLINO delli Mantovati MARTIGNONI, ove fatte levare per mano di GIOVANNI MARAZZA, mastro di muro, gli stivi delle porte, coll'opera dell'ing. GIUSEPPE MARIA ROBECCO, fatta rimettere la soglia nel sistema prescritto dagli Ordini, presenti MATTEO PORRO, agente, il predetto BERNARDO GUIDALE, mulinaro d'essi FELLI MARTIGNONI, con rogito del Cancelliere Provinciale, furono avvertiti di non metter mano nell'avvenire attorno alla soglia di detto MOLINO, senza la dovuta licenza, e d'osservare tutto il disposto degli Ordini Gride ecc. ecc.

Lo stesso giorno 21 Giugno furono esaminati li Testimoni sopra alcune riparazioni ed elevaziobe d'una delle soglie senza la dovuta licenza ed interventò degli officiali fatte al MOLINO DOPPIO di OTTO ROBIGINI in BIZOZZERO, di diretto dominio di GASPARE BIZOZZERO e livellato a GIOVANNI e BATTISTA zio e nipote, TOSORINI, li quali furono, d'ordine del R° GIUD. COMM° RUSCONE, ed a istanza del R° FISCO, eccitati con Precetto del seguente g.22 ad allegare la causa, perché non dovessero essere condannati per dette contravvenzioni, nelle pene delle N.C. ecc. ecc.

Il 19 Settembre dell'anno stesso, fu, levata dal R° OFFICIO, la licenza di poter far aggiustare MOLINO di RAFFAELE PISSINA tenuto a livello dal Molinaro GIACOMO PISSINA in MALNATE (pieve di Varese)

L'anno 1700

1700

li suddetti Fratelli MARTIGNONI di Varese, levarono la licenza dal R° Off. per poter far aggiustare il, loro MOLINO d) delle FONTANELLE, concessagli sotto il 17/ Settembre.

L'anno 1701

1701

dolendosi gli utenti inferiori di restar per delle acque per li quali reclamavano per gli abusi, ed usurpazioni che si commettevano, fece lo stesso Conservatore pubblicare l'EDITTO del 28 Giugno, con ordine di tutti gli utenti dovere far mettere gli Gattelli alle portine, altrimenti ritrovatosi passato d° termine e le Bocche senza portine e portine senza gattelli, dovessero il R° GIUD. COMM° in esecuzione agli ordini far interrare le Bocche, e procedere alle pene prescritte dalle GRIDE antecedenti.

Dovesse pure nel medesimo termine ciascun Utente, dopo la irrigazione, che gli competiva di ragione, restituire le acque al Fiume, con levare ogni impedimento sotto le pene già comminate, e dell'interramento delle bocche come sopra.

Prescrivette il termine de' giorni otto, alli Campari del Fiume a portar al d° GIUDICE COMM° la NOTA degli scannoni, rotture ed altri inconvenienti, sotto pena della privazione del posto, ed altre pene pecunarie o corporali nell'arbitrio del SENATO ecc.mo, ad effetto di poter procedere contro chi li avesse fatti o se ne servissero, alle pene delle N.C. ecc. ecc. DICHIARO', che, dovendosi fare per buon governo del Fiume, la Visita, si sarebbe eseguita tutta a spese di chi si fosse ritrovato d'aver contravvenuto e

RINNOVO' l'OSSERVANZA, prescritta alle N.C. di valersi delle acque se non nei giorni concessi dalle suddette, e chiunque prendesse o pretendesse avere PRIVILEGIO PARTICOLARE, in cui restasse derogato, alla loro disposizione, dovesse fra il termine di gg.10, c.s., portare tali PRIVILEGI, o CONCESSIONI, in forma valida, negli atti del Cancelliere, altrimenti non se n'avrebbe alcun riguardo, e si privassero dell'uso delle acque coll'interramento delle loro Bocche, c.s., oltre le pene succennate.

L'anno 1704

il Canonico ALBONSO e GASPARE fratelli BIZOZZERI ottennero dal PRINCIPE di VAUDEMONT, Governatore di questo Stato, la GRIDA per la conservazione delli ragioni dei LORO BENI, in data 24/3/1704, con delegazione alla di lei esecuzione nel REGIO PODESTA' di VARESE, il quale, trasferitosi ad istanza dell' medesimi, fratelli Bizozzeri, alla Visita delle Chiuse, e Scannoni estraenti acque d'Olona, superiormente ai loro MOLINI per l'irrigazione dei prati, con PRECETTI PENALI vietò agli utenti l'ulteriore estrazione.

Ricorse l'anno 1707

al sig. r. PRINCIPE EUGENIO di SAVOIA, successo nel Governo di questo Dominio GIUSEPPE CONTI, agente del già PRINCIPE don LIVIO ODESCALCO seniore reclamando contro l'operato del d° PODESTA' di VARESE, la cui delegazione fosse stata surretta dagli enunciati FRATELLI BIZOZZERO nel tempo, in cui tutti gli effetti del detto PRINCIPE suo principale restavano confiscati per motivo, ed interesse di Stato, con manifesta incompetenza di giurisdizione, per essere questa privativa in forza della disposizione delle N.C., del Senato ecc.mo, e d'uno dei Magnifici Senatori, delegato dal medesimo Tribunale Supremo, al qual Ministro perciò supplicò incaricarsi far rimettere nel primiero stato tutte le novità fatte, non sentiti gli utenti, ne visti li legittimi loro Titoli dal d° PODESTA', a tutte spese del suddetto GASPARE BIZOZZERO, con obbligarlo alla reintegrazione delle già fatte, e dei danni da loro patiti, e costringere inoltre lo stesso Podestà, alla rimessa di tutti li PROCESSI fatti in detta CAUSA presso il CONSERVATORE REGGENTE CESARE PAGANO, o sotto il 7 Marzo venne spedito DECRETO GOVERNATIVO ch'esso Ministro CONSERVARE, con la sua solita attenzione e zelo dasse la provvidenza, che avesse stimata più propria sopra l'esposto.

Per il di lui adempimento, incaricò lo stesso Ministro il PODESTA' di VARESE, la pronta trasmissione del processo, eseguita per la di Lui

1701

1704

PRIVILEGIO
DECRETO
PRINCIPE di
VAUDEMONT

1707

CONFISCA dei
BENI
del PRINCIPE
ODESCALCHI

dal FISCALE di quella CURIA, che lo accompagnò a sua lettera del g.14 seguente Aprile, diretta al medesimo, il quale anche in vista di alcuni esibiti Confessi di pagamento, fatti nel 1666, dalla CASA ODESCALCHI, al sopraenunciato CRIVELLI, deputato all'esazione, della tassa sui MULINI e PRATI del FIUME OLONA, per la TRANSAZIONE cc., mandò il 18 successivo Luglio il R° GIUDICE COMMISSARIO alla visita e ricognizione del fatto per il riapririmento delle succennate aperture, fatte otturare dall'anzidetto POD'ESTA' di VARESE.

Quindi conoscendo, e confessando gli suddetti FRATELLI BIZOZZERI, la privata GIURISDIZIONE, ed inevitabile dipendenza del Magnifico Conservatore e del R° OFFICIO, nel loro memoriale al prelodato Marchese Reggente Conservatore PAGANO, supplicarono, anche in vista della GRIDA di suo ordine emanata il 1° /9/1696, proibitiva dell'uso degli scannoni, voler comandare, dove si subito far otturare tutti gli scannoni a spese di quelli, nei Beni dei quali visi ritrovavano, acciocché non restasse impedito l'uso del loro MOLINO, al quale vi concorrevano la maggior quantità delle Terre circovicine e nel 1° SETTEMBRE 1707 DECRETO', che questo Ricorso si intimasse agli Interessati li quali, nel termine di sei giorni dopo l'intimazione rispondessero e producessero pure se avevano qualche recapito.

(1696)

(1707)

Fu perciò intimato alli
Fisico GIUSEPPE CASTIGLIONE, ANTONIO FRANCESCO LISSONE, priore edeputato del Ven. OSPITALE del BORGO di VARESE,
LORENZO GRAZIOLO di GURONE,
RR. MONACHE DEL MONASTERO DI S'TA TERESA di BIUMO INFERIORE
GIUSEPPE DEL CONTE, agente del Principe LIVIO ODESCALCHI
BARTOLOMEO e LUIGI fratelli COMERII
AMBROGIO, CONCONE
Rev. GIAMPAOLO e Consorti PISSINA di MALNATE
CARLO FRANCESCO MINONZIO
Rev.do GALTEAZZO BIUMI, Parroco di BIZOZZERO e
FILIPPO e LODOVICO fratelli MARTIGNONI.

Il 15 SETTEMBRE fecero gli accennati, GIOVANNI CONCONE, BARTOLOMEO e LUIGI fratelli COMERII, e Rev.do ANGELO MARIA e BRANDA PISSINA, dentro il termine statutogli, la loro contraddizione e prodotti negli atti le risposte delli detto Fisico GIUSEPPE CASTIGLIONE, Priore e deputati del Venerando OSPITALE dei POVERI di VARESE.

Pendenti questi atti essendo cessati di vivere il prefato March. Regg. CESARE PAGANI, presentarono al surrogato Conservatore dr. PIETRO PAOLO ARRIGONE, li mentovati FRATELLI BIZOZZERI, loro ricorso, nella quale implorarono ordinardi al GIUD. COMM° di far subito otturare gli scaoni esistenti sopra la ROGGIA del loro MULINO, a spese degli Abutenti, per essere proibiti dalle N.C. ecc. ecc. ed avendo il Canc. re Prov. le eccitato con DECRETO IO GENNAIO 1708 rassegnata l'informazione del g.12, rapporto allo stato di questa Causa, passò al seguente DECRETO :

16 GENNAIO 1708,

(1708)

Respectu eorum, qui contra dixerunt, lapsis temporibus a statuto pretixis ad probandum, feferantur ammuno Jura, ut procedi possit ad ulteriore.

Quod ad eos, qui utuntur dictis Aquis, medio aperturae vulgo scannoni qui non habent decretum, ut iterum aperiantur, et adurre sunt contumaces, Commissarius iuret aperturas ipsos obturari, servata forma Ordinum, et proclamataum, expressis eorumdem Contumacius. Et quo ad illos, qui obtinuerunt Decretum a Magnifico Antecessore, sed non deduxerunt, nec produxerunt aliquo Jura in termino eis statuto, statuatur eisdem novus terminus perhentorius ad educendum et producendum respectivi quid quid & secus produceretur ad ulteriora providendo prout juris &, salvo jure procedendi ~~nam~~ etiam aliis remediis contra alias personas, juxta facti circumstantias.

(1708)

Nel giorno 27 stesso mese detti FRATELLI BIZOZZERI proposero e presentarono negli atti le loro eccezioni alle predette avversarie Contraddizioni.

Altro MEMORIALE fu posto nei medesimi ATTI per parte del sig. GIUSEPPE CONTI - Agente del sig. PRINCIPE ODESCALCO, ed altri Contenti delle acque della surriferita Roggia, ricevuto l'8 Febbraio, in cui veniva supplicato degnarsi il CONSERVATORE ordinare che le parti dovessero fare le loro incombenze nel GIUDIZIO CRIMINALE, già pendente, senza innovare cosa alcuna nella via Civile, OBBLIGANDO anche gli avversanti al pagamento delle spese, danni nelle quali restavano nello stesso Giudizio Criminale già condannati, e sotto il 22 dell'immediato Marzo, fu parimente ricevuto negli atti il ricorso, in via di REPLICA, esibito dagli mentovati fratelli BIZOZZERI, istanti non solo per l'esecuzione della già addimandata otturazione di tutti gli scannoni, come sopra, ma altresì per la prestazione della sigurtà di non riaprirli, né di farne altri, sotto le pene del Magnifico Conservatore che si degnasse applicare.

MEMORIALE
Principe
ODESCALCO

Nelli giorni 31 stesso mese e successivo 21 Maggio furono ricevute negli atti anche le REPLICHE del ridetto Fisico GIUSEPPE CASTIGLIONE, e degli enunciati PRIORE e DEPUTATI dell'OSPITALE DI VARESE.

L'anno 1709

1709

fu ordine del prelodato Conservatore ARRIGONI, pubblicata in Varese e altri luoghi e terre di quelle pieve, ed in tutte le terre sino a Milano la GRIDA GENERALE del giorno 3 APRILE 1708,

Il seguente Maggio 1708, il suddetto GIUSEPPE CONTI, presentò e dimise agli Atti la comparzione del 30 Aprile, nella quale per esecuzione dell'ordinata Notificazione dei Prati, ed esibizione del Titolo, per l'uso delle acque, per irrigarli, produsse negli atti del CANCELLIERE le Due estratti dell'istmo della Comunità di GURONE, ed una FEDE di quello di LOZZA, in prova dei prati posseduto dal Principe ODESCALCO, suo principale, descritti adacuatorii, superiormente al Ponte di VEDANO e per il Titolo, l'istr° 7 MAGGIO della suddetta transazione seguita ~~dal~~ col RP FISCO nel 1610.

(1610)

Insorta controversia circa l'appartenenza di un CAVO VECCHIO vicino al letto del Fiume, in MALNATE, fra CARLO BUZZI e i Rev.do CARLO AMBROGIO e GIACOMO fratelli PESSINA, ad istanza dei quali era stato trasmesso d'ordine del Conservatore PRECETTO INIBITORIO, e PENALE del 31/6 anno antecedente, alla forma delle LEGGI diffamari, perché non s'ingerisse nel sito del med° vecchio Cavo previa la Contraddizione del 9/I/1709, fatta

LITE del
CAVO VECCHIO
MALNATE

1709

con produzione dei documenti, fece CARLO BUZZI precettato, intimare d'ordine del Conservatore alli suddetti PISSINA il termine loro assegnato di giorni 10, a proporre l'eccezione che intendessero dedurne che poi essi PISSINA descrissero negli atti con 2 attestati del 17/2/ dell'anno 1709.

1709

L'anno 1710, suddetti fratelli PESSINA, non avendo il detto BUZZI sebbene citato, fatte le ulteriori sue incombenze, in seguito alle loro eccezioni, anzi per esservi inoltrato nell'attentato di toglier l'erba nel sito del sopradetto CAVO VECCHIO, posto nei loro Beni, ottennero dal sig. MINISTRO CONSERVATORE simile precetto inibitorio e penale del g. II/7, contro il d° BUZZI, col termine di gg. 3, ad allegare la causa, perché non dov'essere condannato nelle pene contenute nel suddetto Precetto del 30/7/1708, atteso che, contro di lui tenore, avesse avuta l'animosità d'ingerirsi nel detto Cavo, e nel godimento delle erbe in esso tagliate in disprezzo del d° PRECETTO ed a loro pregiudizio;

1710

Sotto il 29 del detto mese replicò il BUZZI, alle eccezione PESSINA E FECE LA CONTRADDIZIONE AL D° secondo precetto con produzione de' documenti, indi traslesso il termine de' giorni 10, alli detti PESSINA a duplicare, esso pure, nel fondamento delle sue ragioni, conseguì e fece intimare PRECETTO INIBITORIO, e PENALE agli stessi FRATELLI PISSINA, cosicché proseguitisi dalle Parti gli atti perentoriamente citati li PESSINA dal detto CARLO BUZZI, passò il prefato Conservatore sotto il giorno 12/9 /1711 alla seguente ORDINAZIONE :

(1708)

" Ordinavit dicta bina Precepta inhibitoria, et penalia per ejusdem de PESSINA laxata dicto CARLO BUTIO, sub diebus respective in eis contentis fuisse et esse revocanda, et circumscribenda, quo ad omnes eorum continentia et juris effectis, dictunque CAROLUM BUTIUM fuisse et esse manutendum in permissione, ac usu enuntiati CAVI VETERIS PTO., ideoque firmandus fuisse, et esse preceptum inhibitorium, et penale per d.us BUTIUM obtentum sub recitata die vigesima secunda Maii, super evoluti et dictis fratribus de PESSINA intimatum, pro ut illud firmavit, et confirmat quo ad omnem ejus effectum, non obstantibus quibuscunque per dictos Fratres de PESSINA incontrarium deductis et ita &

(1711)

L'anno 1712

1712

essendo passato all'eterno riposo il detto saggio Ministro, vi subentrò il dottissimo e rettilissimo dott. Colleggiato di Novara don ORAZIO BAZZETTA, il quale portato dal zelo della conservazione del Fiume, fece tosto pubblicare la GRIDA GENERALE del 6 GIUGNO, ed affiggere in tutti li BORGHI, TERRE, LUOGHI, superiori ed inferiori al Ponte di VEDANO sino a questa città.

L'ingegnere Colleggiato e Camerale DIEGO PESSINA, per esecuzione della suddetta grida generale, presentò la sua Comparizione il 2 Luglio dicendo d'essere stato riconosciuto anche dal fu Conservatore TAVERNA nel 1610, l'antichissimo possesso dell'uso delle acque, in cui trovavasi RAFFAELE PESSINA suo Bisavo, per li suoi MULINI e PRATI, in MALNATE, Pieve di Varese, massime per essere stato obbligato detto suo Ascendente nello stesso anno a pagare la sua contingente porzione della SCUDI 6000, corrisposti per la TRANSAZIONE ecc. ecc., come dalli

(1610)